

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 255

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per il servizio connesso alla fase di presentazione delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che istituisce, all'articolo 1, l'Assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal mese di gennaio 2024, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

Il Segretario

Il Presidente

Visto, altresì, l'art. 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, il quale ha previsto, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, l'istituzione, dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, applicabile alla misura Supporto per la formazione e il lavoro, per effetto del rinvio disposto dal comma 10 del predetto art. 12, prevede che le domande di ADI possano essere presentate anche tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l'INPS a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo 4;

Visto l'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 48/2023, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, il quale ha previsto che, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'ADI, sia istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa;

Atteso che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 stabilisce che, al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);

Visto l'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 48/2023, il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente del medesimo comma 479, pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di Inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto decreto-legge n. 48/2023, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 agosto 2023, n. 108, adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 48/2023, con cui sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e valutazione della misura, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, con cui sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;

Visto l'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto, tra l'altro, l'innalzamento del valore ISEE utile ai fini dell'accesso alle misure dell'ADI e del SFL, rispettivamente, da euro 9.360 ed euro 6.000 ad euro 10.140;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, che ha introdotto interventi straordinari in materia di ADI per l'anno 2025, e che, in particolare, all'articolo 10-ter, comma 1, ha previsto, in via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'ADI dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI, secondo i modi e i termini specificati al comma 2 del medesimo articolo 10-ter;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", riconoscendo l'ADI ai soggetti titolari di "Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" che ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 286/1998, riconoscendo l'ADI anche ai soggetti titolari di "Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale" e di "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica";

Vista la determinazione commissariale n. 117 del 28 dicembre 2023, con la quale è stata adottata la "Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per il servizio connesso alla fase di presentazione delle Domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025";

Tenuto conto che la predetta convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e che, pertanto, l'Istituto ritiene necessario predisporre un nuovo schema convenzionale con cui disciplinare l'affidamento del servizio in oggetto per gli anni 2026 -2027;

Atteso che la convenzione in oggetto potrà essere sottoscritta dai CAF di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in possesso dei prescritti requisiti;

Preso atto che sono stati confermati i compensi unitari in misura pari a quanto previsto dalla convenzione di cui alla citata determinazione commissariale n. 117/2023, fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro, come di seguito riportati:

Tipologia	Costo unitario (IVA esclusa)
Domanda	€ 10,00
Modello Com Ridotto ed Esteso	€ 4,10

Preso atto che la misura dei compensi è soggetta a riduzione in relazione alla tempistica di trasmissione delle domande, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell'INPS ovvero ai tempi tecnici necessari per il rilascio del servizio da parte dell'INPS e che oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso;

Atteso che le attività oggetto della convenzione saranno remunerate, previo effettivo trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante lo stanziamento previsto dal bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS 2026, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 181 del 12 novembre 2025, sul capitolo di spesa n. 3U1210024 "Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", voce 04 "Spese per l'assistenza svolta dai CAF in materia di Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro", dell'importo di 10 milioni di euro, in attuazione del predetto art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della convenzione in oggetto, l'Istituto procederà a effettuare un periodico monitoraggio delle domande e a condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell'ambito di un apposito tavolo tecnico e che, al raggiungimento del limite delle predette risorse, comunicherà al CAF, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio;

Preso atto che l'INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal CAF, prevedendo il mancato riconoscimento del compenso nelle ipotesi previste dall'articolo 14, commi 2 e 4 dello schema in oggetto;

Preso atto che, al fine di monitorare l'andamento e la qualità del servizio, la convenzione prevede, oltre ai controlli automatici, la verifica manuale di un campione individuato nella misura dell'1,00% calcolato cumulativamente sulle domande ADI, sui modelli ADI-Com nonché sulle domande SFL e sui modelli SFL-Com trasmessi dal CAF;

Preso atto che la convenzione prevede l'applicazione, per ciascuna pratica risultata irregolare, di un sistema di penali articolato in fasce progressive, che tiene conto della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle pratiche trasmesse nell'anno corrente, stabilendo altresì una ulteriore penale in relazione alla percentuale di irregolarità riscontrata nell'anno precedente a quello oggetto di controllo;

Preso atto che la convenzione prevede che, per il servizio svolto, il CAF emetta fatture semestrali, pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, e che il pagamento del saldo avvenga a conclusione del procedimento di verifica e di applicazione del sistema di penali di cui agli articoli 14 e 15 della convenzione medesima;

Preso atto che l'INPS si riserva in ogni caso di effettuare, anche su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell'utente, ogni opportuno controllo in attuazione della Convenzione;

Preso atto, che l'INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione, qualora le pratiche acquisite e inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della Convenzione medesima per una percentuale pari o superiore al 5% delle pratiche sottoposte a verifiche da parte dell'Istituto, anche diverse dalle verifiche di cui all'articolo 14 della convenzione stessa, ovvero da parte di qualunque altra Autorità;

Preso atto, altresì, che l'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell'ambito delle verifiche previste dalla convenzione e nei casi in cui, in base all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997;

Preso atto che la convenzione ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento Europeo;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per il servizio connesso alla fase di presentazione delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-COM) per gli anni 2026-2027, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema sopraindicato.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL CAF PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI), DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI ADI-COM), DELLE DOMANDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) E DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI SFL-COM) PER GLI ANNI 2026-2027

LE SOTTOSCRITTE PARTI

il nato a () il, domiciliato per la carica in, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello **"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(in appresso anche più brevemente "CAF" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'art. 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, istituisce l'Assegno di inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (di seguito "Decreto");
- l'art. 4, comma 1 del Decreto, che prevede che le domande di ADI possono essere presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l'INPS a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo 4;
- l'art. 12, comma 1 del precitato Decreto, in virtù del quale, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e

lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;

- l'art. 5 del Decreto, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, in virtù del quale, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'ADI, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa;
- l'art. 4, comma 1 del Decreto, richiamato dall'art. 12, comma 10, in virtù del quale, al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
- l'art. 4, comma 2 del Decreto, secondo cui il beneficio economico dell'ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente;
- l'art. 1, comma 479 della precitata legge, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del Decreto, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse, pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle domande di ADI ed SFL, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l'art. 4, comma 7 del Decreto secondo cui le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell'8 agosto 2023, n. 108 (d'ora in poi D.M. SFL), adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del citato Decreto, con cui sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e valutazione della misura, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023, n. 154 (d'ora in poi D.M. ADI), adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7 del citato

Decreto, con cui sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;

- la circolare del 16 dicembre 2023, n. 105, con la quale l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell'ADI, prevedendo, tra l'altro, che l'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possano essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda;
- l'articolo 1, comma 198, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto, tra l'altro, l'innalzamento del valore massimo ISEE utile ai fini dell'accesso alle misure dell'ADI e del SFL, rispettivamente, da euro 9.360 ed euro 6.000 ad euro 10.140;
- il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, recante "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali", che ha introdotto interventi straordinari in materia di ADI per l'anno 2025;
- in particolare, l'articolo 10-ter, comma 1, del citato decreto-legge, che, in via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, prevede che ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'ADI dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI, secondo i modi e i termini specificati al comma 2 del medesimo articolo 10-ter;
- Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito, TUI), riconoscendo l'ADI ai soggetti titolari di "Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2025, n.179 e recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" che ha apportato ulteriori modificazioni al TUI, riconoscendo l'ADI anche ai soggetti titolari di "Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale" e di "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica";
- i modelli della domanda di ADI e di SFL, nonché i modelli di comunicazione adottati per la gestione delle misure;
- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede

per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitrice d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

PRESO ATTO CHE

- la convenzione per il servizio connesso alla fase di presentazione delle Domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli AdI-COM), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (Modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025, adottata con la determinazione Commissariale del 28 dicembre 2023, n. 117, ha validità fino al 31 dicembre 2025;

RAVVISATA LA NECESSITA' DI

- proseguire con i lavori del tavolo tecnico, istituito tra l'INPS e i rappresentanti della Consulta dei CAF al fine di efficientare le attività oggetto della presente convenzione, ivi incluse le attività correlate al conferimento della delega in modalità digitale, all'esito del quale le Parti concorderanno le azioni da intraprendere;

Tutto quanto premesso, le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "CAF", il servizio connesso alla fase di presentazione della domanda di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (modello ADI-Com), delle domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modello SFL-Com).
2. La fase di presentazione della domanda può essere comprensiva della iscrizione nel SIISL e della sottoscrizione del PAD nucleo.

3. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si impegnano a non richiedere corrispettivi all'utenza.

Art. 2

Contenuto del servizio

1. L'INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da quanto specificato e contenuto nella presente Convenzione e nell'Atto di nomina (Allegato 1); in ogni caso, l'INPS si riserva di implementare quanto previsto con ulteriori istruzioni che verranno convenute con il CAF tramite apposito atto di modifica/integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
 - a. acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione del registro cronologico. Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 1 dell'Atto di nomina, si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l'annotazione dell'impossibilità alla firma;
 - b. controllo dell'identità del richiedente;
 - c. assistenza nella fase di compilazione e presentazione delle domande nei termini di cui alla Circolare INPS del 16 dicembre 2023, n. 105. Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 1 dell'Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della domanda, il CAF non acquisisce la firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento d'identità rilasciato dal Comune;
 - d. rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
 - e. trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della domanda ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 12.000;
 - f. conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all'art. 6.

Art. 3

Procedure di supporto

1. L'Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione ed ai fini del completamento dell'iter procedurale per l'erogazione del beneficio:
 - a. Gli accessi necessari allo svolgimento del servizio;

- b. le specifiche tecniche per le informazioni gestite mediante il canale di interoperabilità rappresentato dalla piattaforma MODI;
- c. la modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell'INPS;
- d. l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, dell'Atto di nomina, il CAF deve rendere disponibile all'interessato in relazione al trattamento da parte dell'INPS dei dati conferiti nell'ambito del procedimento per l'erogazione della prestazione di AdI ed SFL;
- e. gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione della tipologia di reiezione.

Art. 4

Gestione delle domande anomale

1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal CAF, fino al momento in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne l'annullamento mediante apposita funzione resa disponibile dal sistema informativo.

Art. 5

Comunicazioni all'utente

1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto segue:
 - a. i dati acquisiti, in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione, saranno trasmessi all'INPS e resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del SIISL ai fini della successiva trasmissione ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.150/2015;
 - b. nel caso in cui il modello Com-Ridotto non sia presentato contestualmente alla domanda: l'INPS sospende l'istruttoria, lasciando la domanda in stato "acquisita" sino alla trasmissione del modello Com-Ridotto;
 - c. nel caso di modello Com-esteso, la presentazione deve avvenire entro i termini previsti dalla vigente normativa;
 - d. a conclusione dell'istruttoria da parte dell'INPS, il CAF dà notizia al richiedente dell'esito delle domande presentate per il suo tramite.

Art. 6

Conservazione della documentazione

1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione di firma digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l'onere di conservazione dei modelli cartacei originali, può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento

informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti. A tal fine, il sistema dovrà essere conforme a quanto previsto nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale e, dunque, rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo allegato 3.

3. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia del documento di identità del richiedente e della delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente Convenzione conformemente a quanto specificato al precedente comma 2.
4. I CAF procedono alla cancellazione dei dati contenuti nel proprio sistema informatico, decorso un periodo di tre anni dalla loro trasmissione ad INPS.

Art. 7 ***Avvalimento***

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'Atto di nomina, il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle verifiche.
3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.

Art. 8 ***Soggetti autorizzati all'accesso***

1. Per le attività oggetto della presente convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell'Atto di nomina - soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa in quest'ultimo caso così come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.. Gli stessi, individuati dall'Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dal CAF stesso.

Art. 9 ***Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali***

1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE, designa il CAF quale "Responsabile del trattamento" come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).

2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina, e nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
6. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina il CAF, designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Art. 10

Misure di sicurezza

1. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:

- a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
- le credenziali di autenticazione:
 - identificano in modo univoco una persona fisica;
 - sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
 - per l'accesso alle procedure dalla rete internet è necessario utilizzare credenziali a 2 fattori (OTP o certificato digitale);
 - nel caso in cui le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
 - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
 - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
 - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
 - la procedura di autenticazione dell'utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
2. I servizi esposti da INPS su piattaforma di interoperabilità sono erogati secondo le Regole tecniche AGID pubblicate con determina AGID di Ottobre 2021: <https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita>.
L'accesso ai servizi resi disponibili da INPS attraverso il canale dell'Interoperabilità e della piattaforma MODI è consentito solo attraverso protocolli e misure in grado di comprovare la titolarità del soggetto che accede. In particolare, la sicurezza degli accessi sarà garantita dalla sicurezza del canale attraverso mutua autenticazione https per i servizi erogati da INPS;
In particolare, sarà necessario effettuare una fase preliminare di registrazione, che prevede lo scambio tra le parti di un certificato di autenticazione digitale e gli indirizzi IP delle macchine che implementano l'interoperabilità.
Il certificato sarà registrato da INPS per identificare il mittente durante la fase di mutua autenticazione TSL, in linea con il pattern ID_AUTH_CHANNEL_02 del nuovo modello di interoperabilità.
I certificati già in possesso di ciascun CAF per l'accesso in cooperazione operativa, possono essere utilizzati per l'accesso sulla piattaforma MODI.
3. Il CAF comunica all'Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
4. Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.

5. Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentano agli utenti autorizzati di scaricare i dati in forma massiva dalle applicazioni web e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.
6. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
 - un supervisore locale quale responsabile del controllo sull'utilizzo della procedura;
 - uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e alla formazione dei soggetti autorizzati all'accesso.
7. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393, del 2 luglio 2015.

Art. 11

Tracciamento degli accessi e controllo

1. Il CAF comunica ai soggetti di cui all'art. 8 che l'Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L'INPS effettua controlli automatici per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l'INPS procederà con la segnalazione all'Autorità competente e al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.
3. Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Art. 12

Compensi

1. Per il servizio di cui all'articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi unitari IVA esclusa, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.

Tipologia	Costo unitario (IVA esclusa)
Domanda	€ 10,00
Modello Com Ridotto ed Esteso	€ 4,10

2. I compensi previsti per la domanda ADI, per la domanda SFL nonché per le relative comunicazioni sono decurtati nella misura dell'80% in caso di

trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell'INPS ovvero ai tempi tecnici necessari per il rilascio del servizio da parte dell'INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso.

3. L'attività di raccolta e trasmissione delle domande di ADI, delle domande SFL nonché delle relative comunicazioni, svolta dai CAF relativamente alla presente Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 10 milioni di euro, tenuto conto dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero.
4. L'Istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al raggiungimento del limite delle predette risorse, comunicherà al CAF, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio definito all'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 13

Liquidazione e pagamento dei compensi

1. Per il servizio svolto, il CAF emette fatture ogni semestre, pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del semestre.
2. Agli effetti dell'applicazione dei compensi indicati all'art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall'INPS sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l'annotazione "S" - "scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto, l'Istituto verserà direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l'Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all'Istituto, la Direzione centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
 - a. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito istituzionale;
 - b. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
 - c. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell'ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. I compensi di cui all'articolo 12 saranno erogati nella misura del 95% dei dati riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell'Istituto.
7. Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 14: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa emissione di apposita fattura, a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.
8. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
 - a. avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
 - b. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
 - c. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 14 **Verifiche e penali**

1. L'INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal CAF.
2. All'esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle domande che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe tributaria;
 - b. domande annullate ai sensi dell'art. 4;
 - c. domande SFL e ADI presentate con un valore ISEE superiore ad euro 10.140.
 - d. domande trasmesse all'INPS dal 31° giorno solare dalla data di presentazione.
3. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.M. ADI, sarà riconosciuto il compenso per le domande il cui il valore ISEE risulti rideterminato in misura non superiore a euro 10.140,00.

4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema INPS più domande del richiedente ovvero del componente del nucleo familiare, l'Istituto non riconosce alcun compenso a quelle pervenute successivamente alla prima, fatta salva l'ipotesi in cui la domanda successiva alla prima sia stata verificata.
5. A integrazione dei controlli automatici di cui al comma 1, le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone a verifica manuale un campione nella misura dell'1,00%, calcolato cumulativamente sulle domande ADI e sui modelli ADI-Com trasmessi dal CAF. La medesima percentuale viene calcolata cumulativamente sulle domande SFL e sui modelli SFL-Com.
6. Le Parti stabiliscono di sottoporre ciascuna pratica ai seguenti controlli: pratica priva di sottoscrizione oppure firmata da soggetto terzo, al di fuori dei casi in cui possa essere presentata dal rappresentante legale oppure dall'amministratore di sostegno; pratica recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte del soggetto che la disconosce davanti alle competenti autorità, compreso l'INPS; richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 2; mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS in base a quanto previsto dall'art. 6; mancata tempestiva comunicazione all'Istituto da parte del CAF della decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte della competente Autorità.
7. Le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna pratica irregolare il seguente sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene conto, per ciascun CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle pratiche:
 - irregolarità fino all'1%, la penale è pari ad euro 20,00 per le domande ADI ed SFL ed euro 8,00 per i modelli Com;
 - irregolarità superiore all'1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 40,00 per le domande ADI ed SFL ed euro 16,00 per i modelli Com;
 - irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 60,00 per le domande ADI ed SFL ed euro 24,00 per i modelli Com;
 - irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 100,00 per le domande ADI ed SFL ed euro 40,00 per i modelli Com.

La penale si applica per ciascuna pratica risultata irregolare.

8. Per tenere conto dell'andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell'anno precedente, se nell'anno corrente l'irregolarità supera la percentuale del 15% ed al contempo, nell'anno precedente a quello oggetto di controllo, l'irregolarità è superiore al 10%, si applica la penale di 200,00 euro per le pratiche ADI ed SFL e la penale di euro 80,00 per i modelli Com.
Le penali di cui al presente comma non si applicano unicamente ai CAF per i quali non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica.
9. Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, della delega di cui all'art. 6, l'Istituto può effettuare formale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
10. In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima pratica trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l'inadempimento più grave.

11. Nel caso in cui l'utente abbia denunciato la richiesta di corrispettivi oppure abbia disconosciuto la propria firma esclusivamente ad INPS, questi provvede senza ritardo a sporgere denuncia alle competenti Autorità, anche ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Art. 15

Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali

1. Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all'articolo precedente sono effettuate dalle Strutture dell'INPS territorialmente competenti secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo ai CAF mediante i canali ritenuti più idonei.
2. Le Direzioni regionali/ di Coordinamento Metropolitano sono tenute a monitorare e coordinare le attività di competenza delle Strutture territoriali di riferimento, mentre la Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento ed alla validazione degli esiti dell'istruttoria svolta dalle predette Strutture.
3. A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l'importo complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute, a tale titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 13, comma 7.
4. Qualora l'importo delle penali sia superiore al saldo, l'Istituto, per l'eccedenza, procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.
5. A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell'importo di euro 77,47 (settantasette/47).

Art. 16

Ulteriori verifiche

1. Fatte salve le verifiche previste dall'articolo 14, l'INPS si riserva di effettuare, anche su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell'utente, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.

Art. 17

Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e risoluzione della convenzione

1. Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all'articolo 14, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione, qualora le pratiche acquisite e inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della presente Convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle pratiche sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche

diverse dalle verifiche di cui all'art. 14, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

2. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell'ambito delle verifiche previste dalla presente Convenzione.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi del presente articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione di cui al comma che precede. Tuttavia, qualora la particolare gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate sia tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione, l'INPS, nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata sospensione della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
7. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione. L'Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della convenzione ove siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte irregolari poste in essere dal CAF nell'esercizio delle sue attività.
8. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della presente Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
 - b. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
 - c. adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste

dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;

- d. mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell'articolo 9 in materia di protezione dei dati personali e nel relativo Atto di nomina;

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

10. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente convenzione ove, durante il corso della convenzione stessa, le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l'Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità oggetto di verifica ordinaria ai sensi dello schema di Convenzione in materia di ISEE, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno pari al 3% delle dichiarazioni campionate.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della presente convenzione, ne dà immediata comunicazione al CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede all'immediato ripristino delle credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
13. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.
14. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 18

Durata e adeguamento

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le

disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 12 agli effetti di dette disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 19 ***Polizza assicurativa***

1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 20 ***Registrazione***

1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 21 ***Spese ed oneri***

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.
2. Il versamento dell'imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si impegna a trasmettere all'INPS, in occasione della sottoscrizione della presente convenzione, quietanza di pagamento.

Art. 22 ***Foro***

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

PER L'INPS

.....

PER IL CAF

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: *Art. 1* (Oggetto della convenzione), *Art. 4* (Gestione delle domande anomale), *Art. 5* (Comunicazioni all'utente), *Art. 6* (Conservazione della documentazione), *Art. 12* (Compensi), *Art. 13* (Liquidazione e pagamento dei compensi), *Art. 14* (Verifiche e penali), *Art. 15* (Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali), *Art. 16* (Ulteriori verifiche), *Art. 17* (Recesso, rifiuto di stipula da parte dell'INPS, sospensione e risoluzione della convenzione), *Art. 18* (Durata e adeguamento), *Art. 19* (Polizza assicurativa), *Art. 20* (Registrazione), *Art. 21* (Spese ed oneri), *Art. 22* (Foro).

IL RAPPRESENTANTE DEL CAF

.....

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

PER IL SERVIZIO CONNESSO ALLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI
INCLUSIONE (ADI), DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI ADI-COM), DELLE DOMANDE DI SUPPORTO
PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) E DELLE COMUNICAZIONI (MODELLI SFL-COM) PER GLI ANNI
2026-2027

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita 21, C.F. n. 80078750587 rappresentato nella persona di nella sua qualità di dell'Ente (di seguito, per brevità, solo l'INPS)

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia*

disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”;

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;*
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;*
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *“garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;*
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce *“categorie particolari di dati personali”* i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- che l'art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1.

PREMESSO CHE

- l'art. 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, istituisce l'Assegno di inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (di seguito “Decreto”);

- l'art. 4, comma 1 del Decreto, che prevede che le domande di ADI possono essere presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l'INPS a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del medesimo articolo 4;
- l'art. 12, comma 1 del precitato Decreto, in virtù del quale, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;
- l'art. 5 del Decreto, richiamato dal comma 10 del precitato art. 12, in virtù del quale, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'ADI e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'ADI, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS, nel cui ambito opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa;
- l'art. 4, comma 1 del Decreto, richiamato dall'art. 12, comma 10, in virtù del quale, al fine di ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD);
- l'art. 4, comma 2 del Decreto, secondo cui il beneficio economico dell'ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente;
- l'art. 1 comma 479 della precitata legge, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del Decreto, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse, pari ad euro 35 milioni, sono consentite la presentazione delle domande di ADI ed SFL, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l'art. 4, comma 7 del Decreto secondo cui le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell' 8 agosto 2023, n. 108 (d'ora in poi D.M. SFL), adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del citato Decreto, con cui sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure

per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154 (d'ora in poi D.M. ADI), adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7 del citato Decreto, con cui sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del PAD, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;
- la circolare del 16 dicembre 2023, n. 105, con la quale l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell'ADI, prevedendo, tra l'altro, che l'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possano essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda;
- l'articolo 1, comma 198, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha apportato modificazioni ad alcuni articoli del Decreto, prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento del valore ISEE utile ai fini dell'accesso alle misure dell'ADI e del SFL, rispettivamente, da euro 9.360 ed euro 6.000 ad euro 10.140
- il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, che ha introdotto interventi straordinari in materia di ADI per l'anno 2025, e , in particolare, l'articolo 10-ter, comma 1, che, in via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, prevede che ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'ADI dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI, secondo i modi e i termini specificati al comma 2 del medesimo articolo 10-ter;
- il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito, TUI), riconoscendo l'ADI ai soggetti titolari di "Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2025, n.179, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" che ha apportato ulteriori modificazioni al TUI, riconoscendo l'ADI anche ai soggetti titolari di "Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale" e di "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica";
- i modelli della domanda di ADI e di SFL, nonché i modelli di comunicazione adottati per la gestione delle misure;
- il DM 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi

dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitrice d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- l'INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE e nei termini previsti dall'art. 12 del DM 13 dicembre 2023, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione con i CAF (di seguito solo "Convenzione") stipulata per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della Convenzione medesima;
- per l'espletamento dei servizi indicati nella Convenzione e all'art. 1 del presente Atto di Nomina il Titolare (INPS) intende nominare il CAF quale Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- il CAF rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il CAF, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Regolamento UE, nell'ambito di quanto di seguito indicato all'art. 1 del presente Atto di Nomina e nella Convenzione, attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare.

Tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali indicati all'art. 1 del presente Atto di Nomina (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, il CAF....., con sede legale in n., C.F. n., quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi indicati nella Convenzione e nell'art. 1 del presente Atto di Nomina.

Il CAF in persona di....., nella sua qualità di con la sottoscrizione del presente Atto di Nomina dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla Convenzione, dal presente Atto di Nomina, dalle prescrizioni e dal parere

espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”) con il Provvedimento n. 597 del 12 dicembre 2023.

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Oggetto del trattamento e compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile lo svolgimento delle attività che comportano operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del Regolamento UE - esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 della Convenzione.

1.2. Il servizio affidato si articola nelle seguenti modalità:

a) acquisizione della delega specifica per lo svolgimento del servizio

La delega contiene le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del richiedente (delegante) e suo codice fiscale;
- dati anagrafici del soggetto impedito/incapace e suo codice fiscale in caso di domanda presentata nell’interesse o in nome e per conto di altri;
- specificazione dell’oggetto della richiesta di ADI ed SFL;
- data di conferimento della delega.

Le deleghe sono numerate ed annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del richiedente, nonché, ove presenti, del soggetto impedito/incapace;
- estremi del documento di identità del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente deleghi altra persona alla presentazione del modello, il CAF deve conservare, oltre alla copia del modello firmato dal richiedente, copia del documento d’identità del richiedente, del documento d’identità del delegato e la delega. Di tale circostanza viene fatta menzione nel registro delle deleghe di cui sopra. L’Istituto effettua controlli sulle deleghe acquisite dai CAF.

- b) controllo della correttezza del codice fiscale del richiedente anche in qualità di legale rappresentante e, ove presente, del soggetto impedito/incapace tramite l'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili);
- c) controllo dell'identità del richiedente, tramite il documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) assistenza nella compilazione e presentazione delle domande nei termini di cui alla Circolare

INPS del 16 dicembre 2023 n. 105;

e) rilascio al richiedente di copia della domanda, anche limitatamente alla parte in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;

f) trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della domanda ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con un ISEE, in corso di validità, non superiore a 12.000 euro.

La trasmissione avviene in modalità online attraverso il portale internet dell'INPS con le credenziali previste dal sistema standard dell'Istituto (sistema "Passi") o attraverso il canale dell'Interoperabilità e della piattaforma MODI;

g) conservazione del modello di richiesta di ADI ed SFL per cinque anni dalla data di trasmissione della domanda ad INPS, della copia del documento di identità del richiedente, e della delega di cui al punto a);

h) cancellazione dei dati contenuti nel sistema informatico del CAF, decorso un periodo di tre anni dalla loro trasmissione ad INPS.

1.3. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione e al presente Atto di Nomina nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.4. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.5. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati e il Responsabile, e i soggetti autorizzati al trattamento che opereranno sotto la sua diretta autorità, non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e nel presente Atto di Nomina e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione e nel presente Atto di Nomina, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE e del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto di Nomina, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni in tema di modalità tecniche per lo svolgimento del servizio, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile del trattamento rende disponibile all'interessato l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE in relazione al trattamento da parte dell'INPS dei dati conferiti nell'ambito del procedimento per l'erogazione delle prestazioni di ADI ed SFL;

2.5 Il Responsabile assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentano agli utenti autorizzati di scaricare i dati in forma massiva dalle applicazioni web e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati. Il rispetto di tali regole di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell'INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante.

2.6 Il CAF, in qualità di "Responsabile del trattamento", non è autorizzato a ricorrere ad "Altro Responsabile" per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

2.7 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla Convenzione e al presente Atto di Nomina. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’ art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa in quest’ultimo caso così come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.. Gli stessi, individuati dall’Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.

3.3 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle “Persone autorizzate” e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; inoltre, il Responsabile impegna le “Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.4 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle “Persone autorizzate”, recante altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.5 Il Responsabile provvede, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.6 Il Responsabile, in osservanza dell’art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Svolgimento del servizio in regime di avvalimento

4.1 Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1 ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

4.2 L'affidamento e lo svolgimento del servizio in regime di avalimento sono subordinati all'osservanza delle previsioni di cui alla Convenzione e al presente Atto di Nomina e avvengono nello specifico rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

4.3 In ogni caso di svolgimento del servizio in regime di avalimento, totale o parziale, di cui ai commi precedenti, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF Responsabile del trattamento e l'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del Responsabile del trattamento.

ART. 5

Controlli e tracciamento degli accessi

5.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

5.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

5.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

ART. 6

Registro dei trattamenti e nomina RPD

6.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

6.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

ART. 7

Comunicazione e diffusione dei dati

7.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 8

Obblighi di collaborazione con il Titolare

8.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

8.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento.

8.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 9

Ulteriori disposizioni

9.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

9.2 L'INPS, quale Titolare del trattamento dei dati, prende atto che il CAF ottempererà alle richieste della Guardia di finanza che dovessero pervenire nell'ambito delle attività di controllo previste dal decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85

L'INPS, inoltre prende atto che il CAF conserverà la richiesta di dati e notizie e il verbale degli atti provenienti dalla Guardia di Finanza e copia della documentazione consegnata in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6 della convenzione.

Il CAF, nella qualità di Responsabile del trattamento, s'impegna a consegnare la documentazione di cui sopra su richiesta espressa dell'Istituto.

ART. 10
Disposizioni finali

10.1 Con la sottoscrizione del presente Atto di Nomina, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

10.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio affidato.

10.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto di Nomina, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

Il Responsabile del trattamento
per accettazione dell'incarico